

N. R.G. 9724/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Impresa Rito Monocratico

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9724/2017

tra

**LORENZO MASSIMO TOGNU'
VITTORIO TOGNU'
PIETRO TOGNU'
FRANCESCA TOGNU'
ELEONORA TOGNU'**

Attori oppONENTI

e

UNICREDIT LEASING SPA tramite DOBANK S.P.A.,

convenuto

Oggi **1 aprile 2021** ad ore **12.15** Sono comparsi:

Per gli oppONENTI l'avv. Serafino Giovinazzo in sostituzione dell'avv. DORIA GUIDO

Per UNICREDIT LEASING SPA l'avv. RANZI GIORGIA e l'avv. SCIARRA GRAZIA oggi sostituita dall'avv. Rocchi.

I difensori precisano le conclusioni precisate come da note conclusive, alle quali si riportano

A questo punto il giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Lorenzo Lentini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Impresa Rito Monocratico

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Lorenzo Lentini, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9724/2017** promossa da:

LORENZO MASSIMO TOGNU' (C.F. TGNLNZ67E29B157R),
VITTORIO TOGNU' (C.F. TGNVTR70T11B157R),
PIETRO TOGNÙ (C.F. TGNPTR75T27B157I),
FRANCESCA TOGNU' ed **ELEONORA TOGNU'**, in qualità di eredi di **MARIO TOGNU'** (C.F. TGNMRA33P30H256F),
tutti con il proc. dom. avv. DORIA GUIDO

attori oppONENTI

contro

UNICREDIT LEASING SPA (C.F. 03648050015), tramite la procuratrice DOBANK S.P.A., con il proc. dom. avv. RANZI GIORGIA, PIAZZA DI PORTA VITTORIA 18 20122 MILANO

convenuta



CONCLUSIONI

Per parte opponente:

In via preliminare:

- accertare e dichiarare l'illegittima emissione del decreto oggetto di impugnazione a favore di UNICREDIT LEASING S.P.A. invece che a favore della mandataria DOBANK S.P.A., e/o la carenza di procura alle liti da parte di UNICREDIT LEASING S.P.A. in capo all'avv. Maria Settimi in sede monitoria e la conseguente carenza di *jus postulandi* in capo alla stessa per Unicredit Leasing S.p.A. e conseguentemente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso a favore di quest'ultima, per i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel merito:

- accertato che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in carenza dei presupposti prescritti per legge, dichiararlo nullo ed inefficace e per l'effetto revocarlo;
- svolti tutti gli accertamenti necessari, dichiararsi che nulla è dovuto dagli odierni attori opposenti alla Unicredit Leasing S.p.a. e per essa alla doBank S.p.a., quale mandataria, e di conseguenza dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e disporne la revoca.

In via subordinata e nel merito:

- nella denegata ipotesi si dovesse ritenere gli odierni opposenti debitori dell'Istituto istante, accertata l'inesattezza delle somme da quest'ultimo pretese anche alla luce delle eccezioni svolte in atti, condannare gli odierni attori al pagamento della minore somma che dovesse risultare in corso di causa.

In via istruttoria:

- senza inversione dell'onere della prova, si insiste nelle istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse, e in particolare, si insiste affinché venga disposta CTU contabile che possa valutare la correttezza dei calcoli effettuati da Unicredit Leasing S.p.a., la corrispondenza con i parametri contrattuali e quindi gli interessi, anche anatocistici, le commissioni di massimo scoperto e le varie spese addebitate, nonché la verifica del superamento del tasso d'usura.

Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed oneri fiscali e previdenziali”.

Per la convenuta:

“Preliminarmente

Previa conferma del d.i.opposto n.2063/17 Tribunale di Brescia per quanto detto in atto.

Accertare e dichiarare la carenza di *legitimatio ad processum* dei garanti TOGNUM' MARIO, TOGNUM' LORENZO, TOGNUM' VITTORIO e , TOGNUM' PIETRO per i motivi dedotti.

Nel merito

Previa conferma del d.i. opposto, rigettare l'opposizione e comunque tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni riferite in atto.

Comunque condannare l'opponente al pagamento in base al contratto al *relativamente al contratto di leasing n. 194605* (oggi FS01496114), la somma di **Euro 37.292,74** comprensiva alla data del 14.04.2016, di Euro 35.902,48 per scaduto ed Euro 1.390,26 per interessi di mora al 14.04.2016 , oltre interessi successivi al tasso convenzionale, oltre le spese legali, con riserva di *agire per capitale residuo, eventuale penale risarcitoria ed altre voci all'esito della vendita del bene*

In via istruttoria: ferme le eccezioni, deduzioni ed opposizioni alle istanze istruttorie avverse, ed in particolare ferma l'opposizione alla richiesta di CTU, per quanto contenuto nella memoria n.3 ex art 183 cpc.

Con vittoria di spese e competenze oltre il costo di registrazione e successive occorrente”.



CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. LORENZO MASSIMO TOGNUM, VITTORIO TOGNUM, PIETRO TOGNUM, FRANCESCA TOGNUM, ELEONORA TOGNUM (queste ultime nella qualità di eredi di Mario Tognù), propongono opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2063/2017 (r.g. 4941/2017) con cui questo Tribunale ha ingiunto loro, in qualità di fideiussori e in solido con il debitore principale (Mauro Roversi), il pagamento in favore di UNICREDIT LEASING S.P.A. della somma di euro 37.292,74, dovuta a titolo di canoni scaduti (euro 35.902,48) e interessi di mora (euro 1.390,26), derivanti dal contratto di leasing immobiliare n. 194605 (il “Contratto”, avente a oggetto un immobile sito a Rezzato),

Il Contratto, stipulato originariamente con Iniziative Francesca s.r.l. il 22 giugno 2004 e successivamente ceduto da quest’ultima società a Mauro Roversi il 6 maggio 2009, senza liberazione della cedente, prevedeva un importo finanziato pari ad euro 1.057.499,50, un canone iniziale di 200 mila euro, n. 143 canoni mensili di importo pari a euro 5.996,50.

Il Contratto subiva delle modifiche a seguito dello scorporo di una parte dell’immobile, con riduzione del corrispettivo globale e dell’importo del canone mensili, ridotto a euro 2.252,80 oltre IVA, e di una successiva estensione della durata, con incremento del numero dei canoni prima a n. 156 e poi a n. 168.

Stante l’inadempimento dell’utilizzatore all’obbligo di pagamento puntuale dei canoni, con nota del 5.1.2016 la concedente risolveva il Contratto avvalendosi di una clausola risolutiva espressa: quindi il debitore principale riconosceva il proprio debito e provvedeva alla restituzione del bene, senza tuttavia pagare il debito scaduto.



Gli oppositori in questa sede eccepiscono:

- (i) La carenza di legittimazione attiva, sia perché il decreto ingiuntivo risulta emesso a favore della mandante UNICREDIT LEASING S.P.A., anziché della mandataria DOBANK s.p.a., sia perché parte concedente del rapporto di leasing era FINECO LEASING S.P.A., senza che agli atti del monitorio sia stata fornita prova della trasformazione societaria in Unicredit Leasing;
- (ii) Il difetto della procura generale alle liti rilasciata da DOBANK SPA, anziché dalla titolare del credito ;
- (iii) Mancata produzione del contratto in sede monitoria, avendo la concedente versato in atti solo l'estratto conto (doc. 19);
- (iv) Incertezza del credito azionato, non essendo esplicitati i calcoli effettuati dalla concedente
- (v) Erroneità dell'importo ingiunto ,*“frutto dell'applicazione di competenze, spese, commissioni ed interessi (anche anatocistici) non dovuti”* e *“superamento del tasso soglia d'usura”*
- (vi) riconducibilità del Contratto al leasing traslativo, con applicabilità dell'art. 1526 c.c. e conseguente infondatezza della richiesta di pagamento di canoni che la concedente *“in realtà sarebbe tenuta a restituire”*.
- (vii) Violazione del principio di buona fede nei rapporti tra la concedente e i fideiussori, *“attesa la presenza di irregolarità sia relativamente alle modalità di firma nonché con riferimento agli importi delle stesse”*, in quanto la concedente *“non liberava il cedente dalla responsabilità solidale”*;



(viii) Liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c., *“stante l'avvenuta elargizione di sempre maggiori crediti da parte della banca all'impresa individuale correntista senza mai comunicare la situazione al fideiussore”*;

(ix) *“presenza di ulteriore fideiussore”*, ancorché deceduto, posto che la concedente *“avrebbe dovuto svolgere le opportune ricerche in ordine agli eventuali eredi prima di richiedere il decreto ingiuntivo”*.

2. Parte convenuta contesta la fondatezza delle pretese avversarie e conclude per la conferma del decreto ingiuntivo.

Premette che il credito azionato in via monitoria ha a oggetto unicamente i canoni scaduti e gli interessi moratori maturati prima della risoluzione del contratto.

Osserva che DoBank spa è procuratrice per la gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti di Unicredit Leasing (doc. 2 mon.) e che proprio in forza di tale procura generale è stata conferita la procura alle liti al difensore per la richiesta di decreto ingiuntivo.

Evidenzia di avere prodotto il Contratto già nella fase monitoria (doc. 4 mon.), unitamente agli atti modificativi (doc. 13-16 mon.). Produce altresì atto di fusione per incorporazione di Fineco Leasing spa in Unicredit Leasing spa (doc. 4-5).

Sottolinea la genericità di tutte le contestazioni di merito svolte da controparte in ordine alle clausole del Contratto, rilevando la non applicabilità dell'art. 1526 c.c. alla fattispecie, posto che il Contratto prevede, con riferimento alle conseguenze dell'applicazione della clausola risolutiva, la c.d. *“clausola di accredito”*, a favore dell'utilizzatrice, delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile, una volta effettuata.

Con riguardo alle fideiussioni evidenzia trattarsi di garanzie autonome a prima richiesta, che



derogano all'art. 1956 c.c., sottolineando l'irrelevanza delle altre considerazioni avversarie, tenuto conto anche dell'obbligo per il garante di tenersi aggiornato in ordine alle condizioni del debitore principale previsto al punto 6).

3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo alla prima udienza ed esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, all'esito del deposito delle memorie istruttorie il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'odierna udienza per discussione e decisione *ex art. 281-sexies c.p.c.* , assegnando alle parti termine per note difensive finali e precisazione delle conclusioni

4. Tutti i motivi di opposizione sono infondati.

4.1 Per quanto riguarda le questioni preliminari, il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso in favore della titolare del credito, parte sostanziale del rapporto.

L'eccezione di difetto di procura alle liti è infondata: questa (doc. 1 mon.) risulta infatti concessa al difensore dal procuratore che sta in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c., trattandosi del soggetto al quale Unicredit Leasing spa ha conferito procura per la gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti anomali, conferendo *inter alia* specificamente il potere di nominare difensori *ex art. 83 c.p.c.* e richiedere decreti ingiuntivi (doc. 2 mon.).

4.2 La questione associata all'effettività titolarità del credito azionato è superata dall'avvenuta produzione in giudizio dell'atto di fusione per incorporazione, trattandosi di questione di merito, non già di legittimazione attiva, che va ritenuta sussistente sulla base della mera prospettazione di parte, dichiaratasi titolare del credito sin dalla fase monitoria.

- 4.3. Tutti i documenti necessari all'emissione del decreto ingiuntivo risultavano già prodotti



unitamente al ricorso monitorio, incluso il Contratto e le sue modifiche, oggetto di un disconoscimento avversario del tutto generico e, dunque, privo di effetti processuali.

In particolare, l'estratto conto (doc. 19 mon.) consentiva di comprendere pienamente i conteggi effettuati dalla concedente, dovendosi ricordare che, in materia di rapporti di leasing, vige la regola di riparto dell'onere della prova generalmente applicabile alla responsabilità contrattuale, con la conseguenza che compete al debitore provare l'adempimento (*i.e.* principalmente il pagamento dei canoni) e al creditore la mera allegazione del titolo e dell'altrui inadempimento, onere compiutamente assolto con il richiamo qualificato al Contratto e all'estratto conto.

4.4. Le ulteriori eccezioni in ordine al credito ingiunto non possono essere esaminate per assoluto difetto di allegazione: gli oppositori omettono di indicare quali “*competenze, spese, commissioni ed interessi (anche anatocistici)*” risulterebbero “*non dovuti*”, formulando contestazioni talmente generiche da precludere qualsivoglia approfondimento delle questioni agitate con l'opposizione, considerata anche la mancata produzione di una perizia di parte.

Parimenti infondata, in ragione di insanabili carenze assertive, va dichiarata l'eccezione di usura, in relazione alla quale gli oppositori non indicano né il TEG del rapporto né il tasso soglia vigente all'epoca della conclusione del Contratto (ovvero della modifica delle condizioni economiche), omettendo poi di produrre i relativi decreti ministeriali, in assenza dei quali non potrebbe comunque dirsi raggiunta la prova della misura del tasso soglia in quanto fatto storico.

4.5. Con riferimento alle considerazioni in punto di leasing traslativo, parte opponente presuppone erroneamente l'applicabilità dell'art. 1526 c.c., primo comma, al Contratto, trovando invece applicazione alla fattispecie il secondo comma della disposizione, che consente alla concedente di trattenere, a titolo di indennizzo, le rate pagate dalla controparte.



Come da consolidato orientamento di questo Tribunale, non scalfito da Cass. Civ., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061, la clausola che, come nel caso in esame (art. 16), deduce dal credito spettante alla concedente, in forza dell'applicazione della penale contrattuale, il valore residuo dell'immobile (risultante da perizia ovvero dal valore di mercato insito nel prezzo della vendita a terzi), non viola alcuna norma inderogabile in materia di locazione, risultando peraltro allineata sostanzialmente alle scelte successive del legislatore (Legge. 124/2017).

Ad ogni buon conto si evidenzia che in questa sede la concedente si limita a chiedere il pagamento dei canoni scaduti e dei relativi interessi, non già degli importi contrattualmente dovuti in forza della clausola penale prevista dal Contratto, con la conseguenza che le argomentazioni di parte opponente risultano irrilevanti ai fini della odierna decisione se confermare o meno il decreto.

5. Per quanto riguarda le contestazioni in punto di fideiussione ci si limita a osservare che l'art. 1956 c.c. è norma pacificamente derogabile dall'autonomia privata e che nel caso in esame le fideiussioni vi derogano, mediante la clausola di cui al punto e), che pone in capo ai fideiussori l'onere di monitorare le condizioni patrimoniali del debitore principale.

Le residue contestazioni in punto di violazione del principio di correttezza sono formulate in modo così generico da non consentire alcun esame dell'eccezione: va da sé che la mancata liberazione del cedente dalla responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dal cessionario non possa di per sé costituire violazione del principio di buona fede, trattandosi di facoltà espressamente prevista dalla legge in capo al contraente ceduto (art. 1408, c. 2, c.c.).

Infine l'eventuale ottenimento da parte della concedente di somme pagate da ulteriori fideiussori, diversi dagli odierni oppositori, potrà rilevare unicamente *in executivis*, ma non incide sulle valutazioni alla base della conferma del decreto ingiuntivo.



6. Per le ragioni tutte esposte l'opposizione va rigettata siccome infondata nel merito.

È da ritenersi assorbita ogni ulteriore eccezione il cui accoglimento richiederebbe l'accertamento di presupposti logicamente incompatibili con le statuizioni di sopra.

7. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza degli opposenti, che vanno condannati in solido al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in euro € 5.380,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie, I.V.A. e C.p.a., avuto riguardo ai parametri (medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttorie e quella decisionale) previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti ordinari di cognizione aventi valore pari a quello in esame, tenuto conto dello svolgimento del processo, concluso senza approfondimenti istruttori e con modulo decisionale semplificato, previo deposito di note difensive finali. .

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando *ex art. 281sexies c.p.c.*: nella causa in epigrafe, ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita,

- a. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2063/2017 (r.g. 4941/2017);
- b. CONDANNA gli opposenti **LORENZO MASSIMO TOGNU', VITTORIO TOGNU', PIETRO TOGNU', FRANCESCA TOGNU', ELEONORA TOGNU**, in solido tra loro, a rifondere a UNICREDIT LEASING S.P.A. le spese del giudizio, che si liquidano in € 5.380,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), di I.V.A. e C.P.A. come per legge.



Così deciso in Brescia il 1° aprile 2021 con sentenza pronunciata *ex art. 281-sexies* c.p.c. e allegata al verbale di udienza.

Il giudice

Lorenzo Lentini

